



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010

In evidenza



La nostra offerta formativa per le scuole

E' online il nuovo catalogo con le opportunità di formazione del Centro Europe Direct rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Si tratta di percorsi didattico-formativi che possono essere svolti sia presso la sede delle scuole interessate sia presso l'Assemblea legislativa a Bologna. Gli insegnanti possono inoltre richiedere l'elaborazione di percorsi ad hoc su argomenti di loro interesse accordandosi con gli operatori del Centro.

➤ [Leggi l'articolo sull'offerta formativa del Centro ED per le scuole](#)



Avviata la sessione comunitaria 2010 dell'Assemblea legislativa

La sessione comunitaria rappresenta un importante momento di riflessione su ciò che la Regione ha fatto e su ciò che la Regione farà in relazione alle future iniziative e atti, nelle materie di competenza regionale, che la Commissione europea preannuncia nel proprio programma legislativo annuale.

➤ [Leggi l'articolo sulla sessione comunitaria della Regione Emilia-Romagna](#)

→ La Newsletter

- Redazione
- Archivio (dal 20 luglio 09)
- Archivio (al 1 luglio 09)
- Iscrizione
- Le nostre fonti

→ dal sito ED

- Le nostre iniziative
- I nostri progetti
- Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

➤ [Acquistare prodotti elettronici on-line ora è più sicuro](#)

Sono sempre di più coloro che fanno acquisti on-line, dai biglietti dei concerti all'ultimo modello di cellulare, dall'abbigliamento al pacchetto benessere in una beauty farm. Ma non sempre ci è capitato di trovare informazioni esatte su prezzi, regole di rescissione del contratto, garanzia o semplicemente di sapere chi ci stava vendendo il prodotto. E' nata così l'"operazione pulizia"



➤ [Al via l'iniziativa europea Youth on the move](#)

Il 15 settembre 2010 la Commissione europea lancerà "Youth on the move" ("Giovani in movimento!"), una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, volta a stimolare la crescita e l'impiego nell'UE. La Commissione proporrà inoltre una "tessera Youth on the move" per promuovere lo studio e il lavoro all'estero.



➤ [Protetti dall'UE i vini europei sul mercato australiano, anche il lambrusco fra questi](#)

E' recentemente entrato in vigore un nuovo accordo sul commercio di vino fra l'Australia e l'Unione europea. Entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo e dopo un periodo di transizione, l'Australia non utilizzerà più per i propri vini alcune importanti denominazioni dell'UE, come "Lambrusco" oltre a "Champagne" e "Porto".



➤ [L'UE consulta i cittadini sui diritti delle vittime di reati](#)

Chiunque può essere vittima di un reato. Nel 2007 sono stati registrati 30 milioni di reati gravi e la maggior parte non vengono mai segnalati. Ogni anno un quarto circa della popolazione dell'UE (125 milioni di persone) subisce direttamente un reato. Come risolvere questi problemi? Attorno a questa domanda si svolge la consultazione pubblica appena lanciata dalla Commissione europea.



[**Nasce l'Autorità europea per i servizi postali**](#)

Con una recente Decisione, la Commissione europea ha dato vita all'European Regulators Group of Postal Service (ERGP), la nuova Autorità europea per i servizi postali.



[**Un forum ad alto livello discute delle sfide che il settore alimentare si trova ad affrontare \(.pdf 47 kB\)**](#)

La Commissione europea ha deciso oggi di estendere il mandato del gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare trasformandolo in un forum ad alto livello per migliorare il funzionamento della filiera delle forniture alimentari per quanto concerne le relazioni contrattuali, la logistica e la competitività.



[**Gli europei si interessano più alla scienza che allo sport e auspicano un rafforzamento della ricerca nell'UE \(.pdf 17 kB\)**](#)

Secondo un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, quasi l'80% dei cittadini europei dichiara di essere interessato alle scoperte scientifiche e al progresso tecnologico, contro un 65% che si dichiara interessato allo sport. Oltre il 70% degli europei ritiene che la ricerca finanziata dall'UE assumerà più importanza in futuro.



→Legislazione europea

[**Regolamento \(UE\) n. 826/2010 \(.pdf 704 kB\)**](#)

Regolamento (UE) n. 826/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di burro e di latte scremato in polvere. In GUUE L 247 del 21.09.2010



[**Regolamento \(UE\) n. 810/2010 \(.pdf 1483 kB\)**](#)

Regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria. In GUUE L 243 del 16.09.2010

[**Regolamento \(UE\) n. 807/2010 \(.pdf 1159 kB\)**](#)

della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione. In GUUE L 242 del 15.09.2010

[**Direttiva 2010/60/UE \(.pdf 738 kB\)**](#)

della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. In GUUE L 228 del 31.08.2010

[**Regolamento \(UE\) n. 709/2010 \(.pdf 1994 kB\)**](#)

della Commissione, del 22 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. In GUUE L 212 del 12.08.2010

→L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

- [**La Presidente del cdR appoggia la Commissione europea nella sua politica di "tolleranza zero" nei confronti della discriminazione dei Rom**](#)
- [**Balceni e UE: il Presidente CdR Bresso sostiene la macroregione Adriatico-Ionica**](#)
- [**La conclusione del dibattito parlamentare: 'la politica di coesione è fondamentale per la crescita economica'**](#)
- [**L'innovazione: vitale per lo sviluppo economico delle regioni**](#)



→dal Parlamento europeo



[**Trasparenza dei prezzi alimentari e giusto compenso agli agricoltori**](#)

È necessario rafforzare il potere negoziale di tutti gli attori della filiera alimentare e assicurare il rispetto delle regole in materia di concorrenza al fine di garantire un giusto compenso ai produttori e prezzi più trasparenti ai consumatori, secondo quanto afferma una risoluzione approvata dal Parlamento martedì.



[**Espulsioni dei rom dalla Francia: il Parlamento chiede all'UE di agire**](#)

Durante un dibattito sulla situazione dei rom, i deputati del gruppo PPE hanno sottolineato la necessità di un'azione concreta dell'Unione in favore dell'integrazione, mentre i deputati dei gruppi S&D, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL hanno condannato le decisioni prese dal governo francese, in quanto discriminatorie e in violazione del diritto

comunitario. La legalità delle azioni francesi deve essere valutata, ha annunciato la Commissionaria Reding.



[Ridurre l'uso di animali per esperimenti scientifici: ecco le nuove regole](#)

Il numero di animali utilizzati per esperimenti scientifici dovrebbe ridursi in futuro, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento dell'accordo raggiunto col Consiglio su una nuova legislazione che traccia un punto d'equilibrio fra protezione del benessere degli animali e le necessità della ricerca scientifica.



[UE-Svizzera: rimuovere gli ostacoli al passaggio transfrontaliero dei lavoratori](#)

Ogni giorno, circa 200.000 persone, provenienti da un paese UE o EFTA, attraversano il confine svizzero per recarsi al lavoro. Il Parlamento europeo ha approvato martedì delle proposte per migliorare la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi nonché la cooperazione fra l'Unione e la Svizzera.

→dalla Commissione europea



[COM \(2010\) 0441 del 25.08.2010](#)

Relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri.



[COM \(2010\) 0438 del 17.08.2010](#)

Relazione della Commissione sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n.

4-6/2010



[COM \(2010\) 0464 del 9.09.2010](#)

Relazione della Commissione sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2009



[COM \(2010\) 0461](#)

Comunicazione della Commissione Conoscenze oceanografiche 2020 dati e osservazioni relativi all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile

→dal Comitato economico e sociale



[Assemblea plenaria del 14 e 15 Luglio 2010 \(.MS-Word 295 kB\)](#)



[Il CESE sollecita un'azione coordinata a sostegno dei Rom \(.pdf 71 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

► [Sentenze della Corte di Giustizia nella causa C-48/09 P: Il mattoncino giocattolo Lego non può essere registrato come marchio comunitario](#)



► [Sentenza della Corte nella causa C-522/08: uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale](#)

→L'angolo della lettura

► [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

► [Seconda edizione della Summer School Renzo Imbeni](#)
dal 27 settembre al 2 ottobre 2010 a Modena

► [La notte dei ricercatori 2010](#)
il 24 settembre 2010 in varie città dell'Emilia-Romagna



[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

Un forum ad alto livello discute delle sfide che il settore alimentare si trova ad affrontare

La Commissione europea ha deciso oggi di estendere il mandato del gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare trasformandolo in un forum ad alto livello per migliorare il funzionamento della filiera delle forniture alimentari per quanto concerne le relazioni contrattuali, la logistica e la competitività. L'industria agroalimentare rappresenta il 2% del PIL europeo e il 13,5% dell'occupazione complessiva nel settore manifatturiero dell'UE. Essa è composta di circa 310 000 imprese (alcune delle quali sono leader mondiali). Quest'industria continua a svolgere un ruolo fondamentale per soddisfare i bisogni dei consumatori e apporta annualmente più di 600 miliardi di euro all'economia dell'UE. Resta il fatto però che per l'intera filiera alimentare europea si è aperto ora un periodo di adattamento. Le preferenze dei consumatori si modificano in seguito agli sviluppi intervenuti sul piano dei redditi e degli stili di vita come anche ai cambiamenti demografici. Le preoccupazioni dei consumatori quanto alla sicurezza degli alimenti, alla salute e ai prezzi hanno imposto regole rigorose al settore.

Il Vicepresidente Antonio Tajani, responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha affermato: "Il gruppo ad alto livello contribuirà ad assicurare la crescita e la competitività future nel settore agroalimentare europeo, ad affrontare l'impatto della globalizzazione e a coglierne le opportunità. Ciò dovrebbe portare a un settore agroalimentare maggiormente competitivo a vantaggio dei consumatori, degli agricoltori e dell'industria e dovrebbe contribuire ad assicurare alimenti di qualità elevata a tutti i cittadini europei. Intendo collaborare da vicino con i miei omologhi, i commissari Dacian Cioloș, John Dalli e Michel Barnier, nonché con le parti interessate, gli Stati membri e i deputati del Parlamento europeo."

Il forum sarà una tribuna rappresentativa di tutti gli operatori della filiera alimentare. I suoi lavori dovrebbero iniziare in autunno e terminare entro il 31 dicembre 2012.

La Commissione europea è stata impegnata sinora in due principali attività attinenti a questo ambito:

- **Il gruppo ad alto livello** costituito dalla Commissione nel 2008 ha emanato 30 raccomandazioni ([IP/09/1089](#)) volte ad affrontare le sfide cui si trova confrontata l'industria alimentare europea e ha messo a punto un ruolino di marcia comprendente iniziative per dare impulso all'industria agroalimentare europea.
- Adozione di una **comunicazione** intitolata "**Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa**" che si articola in dieci iniziative politiche finalizzate a porre rimedio ai problemi identificati nel corso del monitoraggio del mercato alimentare.

Durante i lavori condotti finora il gruppo ha esaminato le modalità per promuovere la crescita e l'efficienza dell'intera filiera della fornitura degli alimenti, dal settore primario a quello al dettaglio, assicurando nel contempo ai consumatori prodotti sostenibili, sicuri e diversificati e a prezzi abbordabili. Le discussioni si sono concentrate su: la politica agricola e ambientale; il mercato interno degli alimenti, il funzionamento della filiera alimentare, ricerca e innovazione, scambi ed esportazioni. Il forum pubblicherà una relazione annuale sul seguito dato alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello e sull'attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione.

Bruxelles, 21 giugno 2010

Gli europei si interessano più alla scienza che allo sport e auspicano un rafforzamento della ricerca nell'UE

Secondo un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, quasi l'80% dei cittadini europei dichiara di essere interessato alle scoperte scientifiche e al progresso tecnologico, contro un 65% che si dichiara interessato allo sport. Oltre il 70% degli europei ritiene che la ricerca finanziata dall'UE assumerà più importanza in futuro. Il 57% pensa che gli scienziati dovrebbero impegnarsi maggiormente a comunicare i risultati del proprio lavoro e il 66% ritiene che i governi dovrebbero fare di più per stimolare l'interesse dei giovani nelle questioni scientifiche. La stragrande maggioranza degli europei riconosce i benefici apportati dalla scienza e la sua importanza, ma molti esprimono preoccupazione in merito ai rischi posti dalle nuove tecnologie e al potere che la scienza conferisce agli scienziati.

La Commissaria per la ricerca, l'innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha così commentato: *"Il successo della strategia Europa 2020 dipende dalla capacità della ricerca scientifica all'avanguardia di mantenere la competitività dell'Europa. Questo implica che i normali cittadini, da parte loro, devono sostenere la scienza e continuare a fare pressione affinché i governi e le industrie investano in questo ambito. Questi risultati dimostrano che gli europei sono ampiamente consapevoli dell'importanza della scienza, ma indicano anche che sia i politici, come me, sia gli scienziati devono spiegare meglio cosa fanno e perché lo fanno."*

A livello di UE27, il 61% dei cittadini si considera molto o mediamente informato in merito alle scoperte scientifiche e allo sviluppo tecnologico. Il 74% dei cittadini pensa che la ricerca svolta in collaborazione in tutta Europa finanziata dall'Unione sarà sempre più importante. Oltre sei europei su dieci ritengono che la ricerca in collaborazione sia più creativa e più efficace e la cooperazione tra Stati membri gode di un ampio sostegno (il 72% degli europei concorda).

In generale, il sondaggio indica che i cittadini europei sono abbastanza ottimisti per quanto riguarda la scienza e la tecnologia. Il 75% degli intervistati condivide, o tendenzialmente condivide, l'idea che grazie alla scienza e alla tecnologia le generazioni future avranno maggiori opportunità. Tuttavia, rispetto al sondaggio condotto nel 2005 vi è un lieve aumento del scetticismo.

Gli europei pensano che un maggiore coinvolgimento dei giovani nella scienza avrebbe effetti positivi, ma ritengono che i governi non facciano abbastanza per stimolare un interesse più ampio. Si avverte inoltre la necessità che i governi si impegnino maggiormente per incentivare la partecipazione delle donne alle attività scientifiche, con ripercussioni prevedibilmente positive. Il 63% degli intervistati ritiene che l'aumento del numero di donne che svolgono l'attività di ricercatore contribuirebbe a migliorare il modo in cui viene condotta la ricerca.

Questo speciale sondaggio Eurobarometro è stato condotto tramite interviste dirette in 32 paesi d'Europa¹ per valutare l'atteggiamento generale dei cittadini europei verso la scienza e la tecnologia e per rilevare eventuali evoluzioni significative rispetto al sondaggio del 2005. Sono state intervistate complessivamente 31 243 persone tra il 29 gennaio e il 25 febbraio 2010.

I risultati sono disponibili sulla pagina web "Public opinion" nel sito Europa:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

[Report](#)

[Factsheets](#)

¹ I 27 Stati membri dell'UE e Islanda, Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 810/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2010

recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 ⁽⁴⁾ della Commissione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(2) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata presente nell'elenco di tale parte. Le partite devono inoltre essere conformi ai requisiti stabiliti nell'idoneo certificato veterinario, il quale deve essere redatto conformemente ai modelli contenuti nella parte 2 di detto allegato.

(3) Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le partite di determinate specie di api siano introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento in cui la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato. Le partite di api possono essere tuttavia introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio, di cui a detta parte 1, che costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio e sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. Attualmente lo Stato delle Hawaii è elencato in tale colonna.

(4) Il regolamento (UE) n. 206/2010 ha stabilito un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010 durante il quale possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano accompagnate da certificati veterinari rilasciati in forza delle norme in vigore prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

(5) A causa di alcuni errori nel recepimento della versione pubblicata del regolamento (UE) n. 206/2010, e in particolare nei modelli di certificati figuranti negli allegati del regolamento, esso è stato pubblicato nuovamente nella Gazzetta ufficiale ⁽⁵⁾. In considerazione del periodo compreso tra la pubblicazione iniziale e la pubblicazione della versione corretta, è opportuno estendere il periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) n. 206/2010.

⁽⁵⁾ GU L 146 dell'11.6.2010, pag. 1.

- (6) L'Argentina ha richiesto l'autorizzazione ad esportare nell'Unione carni di cervidi selvatici disossate frollate provenienti da animali originari di una zona approvata a livello UE ed indenne da afta epizootica e in cui è stata effettuata la vaccinazione (AR-1). Questo paese terzo ha fornito sufficienti garanzie in materia di polizia sanitaria a sostegno della propria richiesta. È opportuno quindi inserire il modello di certificato veterinario RUW nella colonna 4 della tabella dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per la zona del territorio dell'Argentina contrassegnata come AR-1 nella seconda colonna di tale parte.
- (7) Considerando che, se le norme UE di polizia sanitaria sono rispettate e, in particolare, se è possibile garantire tramite un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali che i bovini, caprini e ovini prelevati dai centri di raccolta, compresi i mercati, siano della stessa qualifica sanitaria, tali animali destinati alla macellazione ai fini della produzione di carne fresca da esportare nell'Unione potrebbero essere ottenuti da un centro di raccolta e quindi inviati direttamente a un macello riconosciuto. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali in Namibia ha dimostrato di garantire che gli animali presso tali centri di raccolta presentano la stessa qualifica sanitaria relativamente ai requisiti di esportazione verso l'UE e possono soddisfare garanzie supplementari (j), quali indicate nell'apposita colonna dell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
- (8) Il 5 maggio 2010 gli Stati Uniti hanno informato la Commissione della presenza di focolai del piccolo scarabeo dell'alveare in alcune parti dello Stato delle Hawaii. L'introduzione di partite di api provenienti da questo Stato potrebbe rappresentare una seria minaccia per le popolazioni di api dell'Unione. È di conseguenza opportuno sospendere lo Stato delle Hawaii dall'elenco figurante nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 a partire da quella data.
- (9) Il regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (10) È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali.
- (11) Alla luce della recente pubblicazione della rettifica riguardante principalmente i certificati veterinari, è necessario che il presente regolamento abbia un effetto retroattivo al fine di evitare perturbazioni negli scambi.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue:

1) L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente:

«Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.»

2) L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

3) Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Paese/territorio	Codice della parte del paese/territorio	Descrizione della parte del paese/territorio
US – Stati Uniti	US-A	Stato delle Hawaii ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sospeso a decorrere dal 5 maggio 2010.»

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari entro il 30 novembre 2010, conformemente ai modelli BOV e OVI, come disposto dall'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

1) La parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori e loro parti ⁽¹⁾

Codice ISO e nome del paese terzo	Codice del territorio	Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Termine finale ⁽²⁾	Termine iniziale ⁽³⁾
			Modelli	GS			
1	2	3	4	5	6	7	8
AL – Albania	AL-0	Tutto il paese	—				
AR – Argentina	AR-0	Tutto il paese	EQU				
	AR-1	Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mburucuyá, San Cosme e San Luís del Palmar) Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4), parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa	BOV	A	1		18 marzo 2005
			RUF	A	1		1° dicembre 2007
			RUW	A	1		1° agosto 2010
	AR-2	Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego	BOV, OVI, RUW, RUF				1° marzo 2002
	AR-3	Corrientes: i Dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mburucuyá, San Cosme e San Luís del Palmar	BOV RUF	A	1		1° dicembre 2007
	AR-4	Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2)	BOV, OVI, RUW, RUF				1° agosto 2008

1	2	3	4	5	6	7	8
		Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)					
AU – Australia	AU-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
BA – Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	—				
BH – Bahrein	BH-0	Tutto il paese	—				
BR – Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU				
	BR-1	Stato di Minas Gerais Stato di Espírito Santo Stato di Goiás Stato di Mato Grosso Stato di Rio Grande do Sul, Stato di Mato Grosso do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário).	BOV	A e H	1		1° dicembre 2008
	BR-2	Stato di Santa Catarina	BOV	A e H	1		31 gennaio 2008
	BR-3	Stati di Paraná e São Paulo	BOV	A e H	1		1° agosto 2008
BW – Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18	BOV, OVI RUF, RUW	F	1		1° dicembre 2007
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14	BOV, OVI RUF, RUW	F	1		7 marzo 2002
	BW-3	La zona veterinaria di sorveglianza 12	BOV, OVI RUF, RUW	F	1	20 ottobre 2008	20 gennaio 2009
BY – Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	—				

1	2	3	4	5	6	7	8
BZ – Belize	BZ-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
CA – Canada	CA-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW	G			
CH – Svizzera	CH-0	Tutto il paese	*				
CL – Cile	CL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF				
CN – Cina	CN-0	Tutto il paese	—				
CO - Colombia	CO-0	Tutto il paese	EQU				
CR - Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
CU - Cuba	CU-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
DZ - Algeria	DZ-0	Tutto il paese	—				
ET – Etiopia	ET-0	Tutto il paese	—				
FK – Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU				
GL – Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
GT- Guatemala	GT-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
HK – Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	—				
HN – Honduras	HN-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
HR – Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				

1	2	3	4	5	6	7	8
IL – Israele	IL-0	Tutto il paese	—				
IN – India	IN-0	Tutto il paese	—				
IS – Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW				
KE – Kenya	KE-0	Tutto il paese	—				
MA – Marocco	MA-0	Tutto il paese	EQU				
ME – Montenegro	ME-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU				
MG – Madagascar	MG-0	Tutto il paese	—				
MK – ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁴⁾	MK-0	Tutto il paese	OVI, EQU				
MU – Maurizio	MU-0	Tutto il paese	—				
MX – Messico	MX-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
NA – Namibia	NA-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	NA-1	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est	BOV, OVI RUF, RUW	F e J	1		
NC – Nuova Caledonia	NC-0	Tutto il paese	BOV, RUF, RUW				
NI – Nicaragua	NI-0	Tutto il paese	—				
NZ – Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
PA – Panama	PA-0	Tutto il paese	BOV, EQU				
PY – Paraguay	PY-0	Tutto il paese	EQU				
	PY-1	Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne	BOV	A	1		1° agosto 2008

1	2	3	4	5	6	7	8
RS – Serbia ⁽⁵⁾	RS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU				
RU – Russia	RU-0	Tutto il paese	—				
	RU-1	Regione di Murmansk, area autonoma di Yamalo-Nenets	RUF				
SV – El Salvador	SV-0	Tutto il paese	—				
SZ – Swaziland	SZ-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	SZ-1	Zona situata ad ovest della cosiddetta “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane	BOV, RUF, RUW	F	1		
	SZ-2	Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica di cui all'atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001	BOV, RUF, RUW	F	1		4 agosto 2003
TH – Thailandia	TH-0	Tutto il paese	—				
TN – Tunisia	TN-0	Tutto il paese	—				
TR – Turchia	TR-0	Tutto il paese	—				
	TR-1	Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale	EQU				
UA – Ucraina	UA-0	Tutto il paese	—				
US – Stati Uniti	US-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G			
UY – Uruguay	UY-0	Tutto il paese	EQU				
			BOV	A	1		1° novembre 2001
			OVI	A	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
ZA – Sudafrica	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di lotta all'fta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal	BOV, OVI RUF, RUW	F	1		
ZW – Zimbabwe	ZW-0	Tutto il paese	—				

(¹) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell'Unione con paesi terzi.

(²) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell'Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono tuttavia essere importate nell'Unione per 40 giorni da tale data. (Se nella colonna 7 non figura alcuna data significa che non si applicano limitazioni temporali).

(³) Possono essere importate nell'Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8. Se nella colonna 8 non figura alcuna data non si applicano limitazioni temporali.

(⁴) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(⁵) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

* Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

— Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata, tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese.

Restrizioni per la categoria 1:

Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione, tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine.»

2) La parte 2 è così modificata:

a) l'elenco introduttivo è sostituito dal seguente:

«PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

“BOV”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci).

“OVI”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (*Ovis aries*) e di caprini domestici (*Capra hircus*).

“POR”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (*Sus scrofa*).

“EQU”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).

“RUF”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiaassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

“RUW”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiaassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

“SUF”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiaassuidi o dei tapiridi.

“SUW”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiaassuidi o dei tapiridi.

“EQW”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra).

GS (garanzie supplementari)

“A”: garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.7.) e RUW (punto II.2.4.).

“C”: garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario SUW (punto II.2.3 B).

“D”: garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario POR (punto II.2.3 d).

“E”: garanzie relative al test per la tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario BOV (punto II.2.4 d).

“F”: garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.6.) e RUW (punto II.2.7.).

“G”: garanzie relative: 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla malattia del dimagrimento cronico di cui ai modelli dei certificati veterinari RUF (punto II.1.7.) e RUW (punto II.1.8.).

“H”: garanzie supplementari prescritte per il Brasile. Per quanto riguarda i programmi di vaccinazione, dato che lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni ottenute da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

“J”: garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dalle aziende ai macelli e atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta (compresi i mercati) prima del loro trasporto al macello.»

b) il «modello BOV» è sostituito dal seguente:

«Modello BOV

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine		N. di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐	Treno ☐					
Automezzo ☐		Altro ☐						
Identificazione		I.17.						
Riferimento documentale								
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
				I.20. Quantità				
I.21. Temperatura				I.22. Numero di colli				
Ambiente ☐				Di refrigerazione ☐	Di congelazione ☐			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per								
Consumo umano ☐								
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		Numero di colli	Peso netto		
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero			

PAESE

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni dei bovini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che: II.1.1. le [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; (¹) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;] II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi I e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004; II.1.5. (¹) [[la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] (¹) o [gli imballaggi delle [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima; II.1.8. le [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): (¹) [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE: a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali da cui derivano le carni/carne macinate bovine sono nati, sono stati allevati ininterrottamente e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE ⁽¹³⁾; (¹) c) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE: (¹) [gli animali sono nati successivamente alla data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] (¹) o [le carni/carne macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]] (¹) o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio controllato di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE: a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;		

PAESE

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (¹) [c] le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;] (¹) o [c] le carcasse, le semicarcase o le semicarcase tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000. (³)]] (¹) o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che sono stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE: a) il paese o la regione non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sono stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE; b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccio di derivati da ruminanti; c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (¹) [d] le carni/carni macinate bovine non sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa; iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;] (¹) o [d] le carcasse, le semicarcase o le semicarcase tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000. (³)]] (⁴) [II.1.10. soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]		
II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I: II.2.1. sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: (²) che, alla data del rilascio del presente certificato: a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e (¹) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (¹) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n...../.....della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]		

PAESE

Modello BOV

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(¹) (⁵) o	[b] applicano ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]		
(¹) (⁶) o	[b] applicano un programma di vaccinazione sistematica contro l'afta epizootica, e le carni provengono da allevamenti in cui l'efficacia di tale programma è verificata dall'autorità veterinaria competente attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati e dimostra anche l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]		
(¹) (⁶) o	[b] erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, ma l'autorità veterinaria competente ha svolto una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza dell'afta epizootica;]		
II.2.2.	sono state ottenute da animali:		
(¹)	[rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]		
(¹) o	[che sono stati introdotti il (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice (²) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;]		
(¹) o	[che sono stati introdotti il (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE:];		
II.2.3.	sono state ottenute da animali provenienti da aziende:		
	a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (⁷) la peste bovina e		
(¹)	[b] nelle quali nei 30 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né ciò si è verificato nelle aziende situate in un raggio di 10 km da esse;]		
(¹) (⁶) o	[b] nelle quali non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria, e nei 60 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina in tali aziende, né in quelle situate in un raggio di 25 km da esse; e		
	c) nelle quali gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]		
(¹) (¹⁴) o	[c] nelle quali gli animali, prima di essere trasferiti direttamente a un macello, sono rimasti per almeno 40 giorni prima di transitare per un centro di raccolta riconosciuto dall'autorità veterinaria competente senza entrare in contatto con animali di diversa qualifica sanitaria;]		
(¹) (⁶) o	[b] in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria, e nei 12 mesi precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina in tali aziende né in quelle situate in un raggio di 10 km da esse, e		
	c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]		
(¹) (⁶)	[d] nelle quali negli ultimi 3 mesi non sono stati introdotti animali da zone non riconosciute dall'UE; e		
	e) nelle quali gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;		
	f) che sono incluse, sulla base di un'ispezione favorevole e di una relazione ufficiale delle autorità competenti, nell'elenco delle aziende autorizzate inserite nel sistema TRACES (¹⁰) e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010;]		
II.2.4.	sono state ottenute da animali:		
	a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;		

PAESE

Modello BOV

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1; c) che sono stati macellati il (gg/mm/aaaa) o tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁾; ⁽¹⁾ ⁽¹²⁾ [d] che sono stati sottoposti con esito negativo a un test ufficiale di intradermotuberculinizzazione praticato nei tre mesi precedenti la macellazione;] ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [e] che nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione;] II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso/focolaio di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale; II.2.6. ⁽¹⁾ [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.] ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] ⁽¹⁾ ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.] ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] ⁽¹⁾, ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili e che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.] II.3. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione. Osservazioni Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci). Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano. Parte I — Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione. — Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da "A" o "F" nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02.		

PAESE

Modello BOV

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali. — Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28: <i>Natura della merce</i>: indicare “carcassa intera”, “semicarcarca”, “quarti di carcassa”, “tagli”, o “carne macinata”. Con carni macinate si intendono le carni dissossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore. — Casella I.28: <i>Tipo di trattamento</i>: se del caso, indicare “dissossate”, “non dissossate”, “frollate” e/o “macinate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).			
Parte II			
(¹) Cancellare la dicitura che non interessa. (²) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (³) Nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 deve essere aggiunto sia il numero delle carcasse o delle parti di carcasse bovine per le quali è prescritta la rimozione della colonna vertebrale sia il numero di quelle per le quali non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale. (⁴) Barrare se la partita non è destinata a essere introdotta in Svezia o in Finlandia. (⁵) Esclusivamente per le carni dissossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota (⁶). (⁶) Garanzie supplementari relative all'importazione di carni dissossate frollate da fornire ove la lettera “H” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁷) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono consentite le importazioni verso l'Unione di carni dissossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (⁶). (⁸) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni dissossate frollate da fornire ove la lettera A figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁹) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni dissossate frollate da fornire ove la lettera F figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni dissossate frollate non è consentita l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione degli animali. (¹⁰) L'elenco delle aziende autorizzate fornito dall'autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che questo elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico, a fini informativi, mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES). (¹¹) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o sua parte. (¹²) Garanzie supplementari relative al test per la tubercolosi da fornire ove la lettera E figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Intradermotuberculinizzazione da eseguire conformemente alle disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE. (¹³) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE. (¹⁴) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera “J” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma:» _____ Timbro: _____			

c) il «modello OVI» è sostituito dal seguente:

«Modello OVI

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.										
	Nome														
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente												
	Tel.		I.4. Autorità locale competente												
	I.5. Destinatario		I.6.												
	Nome														
	Indirizzo														
	Codice postale														
	Tel.														
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice					
I.11. Luogo di origine		N. di riconoscimento		I.12.											
Nome															
Indirizzo															
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza													
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE													
Aereo ☐		Nave ☐		Treno ☐											
Automezzo ☐		Altro ☐													
Identificazione															
Riferimento documentale															
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)													
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli													
Ambiente ☐		Di refrigerazione ☐		Di congelazione ☐											
I.23. Numero del sigillo/del container		I.24. Tipo di imballaggio													
I.25. Merce certificata per															
Consumo umano ☐															
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE			☐										
I.28. Identificazione della merce															
Specie (nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		Numero di colli		Peso netto							
				Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero									

PAESE

Modello OVI

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni degli ovini e dei caprini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:

II.1.1. le [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;

⁽¹⁾ II.1.2. [le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

⁽¹⁾ II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi II e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;

II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;]

⁽¹⁾ o [gli imballaggi delle [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.6. le [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;

II.1.8. le [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

⁽¹⁾ [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:

a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) gli animali da cui derivano le carni/carne macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE; ⁽²⁾

⁽¹⁾ [c) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:

⁽¹⁾ [gli animali sono nati successivamente alla data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccio di derivati da ruminanti.]

⁽¹⁾ o [le carni/carne macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]]

⁽¹⁾ o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio controllato di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:

a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) gli animali da cui derivano le carni/carne macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

PAESE

Modello OVI

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b
(¹)	(c) le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]]		
(¹) o	(c) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.]]		
(¹) o	II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che sono stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE:		
	a) il paese o la regione non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sono stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE;		
	b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciocchi derivati da ruminanti;		
	c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;		
(¹)	(d) le carni/carni macinate non sono derivate da:		
	i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;		
	iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]]		
(¹) o	(d) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.]]		
II.2. Attestato di polizia sanitaria			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:			
II.2.1. sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: (³) che, alla data del rilascio del presente certificato:			
	a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e		
(¹)	[b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]		
(¹) o	[b) erano considerati indenni da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n. /, della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]]		
(¹) (⁴) o	[b) applicano ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]		
II.2.2. sono state ottenute da animali:			
(¹)	[rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]		
(¹) o	[che sono stati introdotti il (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice (³) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;]		
(¹) o	[che sono stati introdotti il (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE ;].		

PAESE

Modello OVI

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.3. sono state ottenute da animali di aziende: a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afra epizootica oppure] ⁽⁵⁾ la peste bovina; b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti; e ⁽¹⁾ [c) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afra epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;] ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ o [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali e nel raggio di 50 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afra epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; e d) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;] ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ o [d) nelle quali gli animali, prima di essere trasferiti direttamente a un macello, sono rimasti per almeno 40 giorni prima di transitare per un centro di raccolta riconosciuto dall'autorità veterinaria competente senza entrare in contatto con animali di diversa qualifica sanitaria;] II.2.4. sono state ottenute da animali: a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1; c) che sono stati macellati il (gg/mm/aaaa) o tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) ⁽⁶⁾; II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso/focolaio di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale; II.2.6. ⁽¹⁾ [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.] ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] ⁽¹⁾, ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo <i>longissimus dorsi</i> dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.] ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] ⁽¹⁾, ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili e che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.] II.3. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.		

PAESE

Modello OVI

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Osservazioni Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, degli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e dei caprini domestici (<i>Capra hircus</i>). Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano. Parte I — Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione. — Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.04, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da "A" o "F" nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02. — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali. — Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28: <i>Natura della merce</i>: indicare "carcassa intera", "semicarcarcassa", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata". Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore. — Casella I.28: <i>Tipo di trattamento</i>: se del caso, indicare "disossate", "non disossate" "frollate" e/o "macinate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (¹) Cancellare la dicitura che non interessa. (²) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE. (³) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁴) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera "A" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁵) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono autorizzate le importazioni verso l'Unione di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (⁴). (⁶) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o sua parte. (⁷) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera "F" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione. (⁸) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera "J" nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma:» _____ Timbro: _____		

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 709/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione»). Nella 15^a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Doha (Qatar) nel marzo 2010, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione.

(2) La specie *Anas oustaleti* è stata eliminata dall'appendice I.

(3) Le specie *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* e *Protea odorata* sono state eliminate dall'appendice II.

(4) La popolazione egiziana di *Crocodylus niloticus* è stata trasferita dall'appendice I all'appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.

(5) Le popolazioni del Messico e del Belize di *Crocodylus niloticus* sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici.

(6) La specie *Neurergus kaiseri* è stata inserita nell'appendice I.

(7) Le specie *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Opercularia hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygocorys pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (con annotazione), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* e *Bulnesia sarmientoi* (con annotazione) sono state inserite nell'appendice II.

(8) Nell'appendice II, l'elenco relativo alle specie *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodopsis decaryi* è stato ampliato per includervi le sementi del Madagascar.

(9) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice III della convenzione su richiesta della Malaysia: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* e *Rollulus rouloul*; la specie *Haliotis midae* è stata eliminata dall'appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa.

(10) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi delle appendici I e II della convenzione per la specie *Canis lupus*.

(11) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell'appendice I della convenzione per la specie *Orchidaceae* spp.

(12) Sono state modificate le annotazioni relative agli elenchi dell'appendice I della convenzione per la specie *Cactaceae* spp. e per tutti i taxa vegetali con annotazione #1.

(13) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.

(14) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(15) Le specie *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* e *Ctenosaura quinquecarinata*, attualmente non comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nell'Unione in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

(16) In occasione della 15^a conferenza delle parti della convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.

(17) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa." designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
 - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimate o propagate artificialmente;
 - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimate o propagate artificialmente; e
 - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no BW/NA/ZA xxxxxx*".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
13. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
14. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
15. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapra
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae				Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Bisonte dei boschi
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Yack selvatico
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Couprey
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bufalo indiano
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina (le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), Bolivia (l'intera popolazione), Cile (popolazione della Primera Región) e Perú (l'intera popolazione), che figurano nell'allegato B]	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco Vigogna
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkistan Cervo berbero Hangul o Cervo del Kashmir Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervo muschiato Cervo muschiato o Moschi
Suidae	<i>Babyrus</i> <i>babyrus</i> (I) <i>Babyrus</i> <i>bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrus</i> <i>celebensis</i> (I) <i>Babyrus</i> <i>togeanensis</i> (I) <i>Sus</i> <i>salvianus</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus</i> <i>fulgens</i> (I)			Ailuridi Panda minore o rosso
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Canì, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa Speoto o Ittione
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Eupleridi Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento). <i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc. Felidi Ghepardo Caracal o Lince africana o del deserto Gatto dorato asiatico Gatto dai piedi neri Gatto selvatico Gatto di Geoffroy Gatto delle Ande Ocelot Gatto tigre o Oncilla Margay Lince Lince pardina Leopardo nebuloso o pantera nebulosa Leone asiatico Giaguaro Leopardo o Pantera Tigre Gatto marmorato Gatto leopardo del Bengala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Manguste Mangusta a coda corta indiana
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
Mephitidae			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Proteli, iene Protele crestato
Mustelidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tassi, martore, donnole, ecc. Lontre Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Grigioni, martore, taira, donnole Taira Grigione maggiore Martora dalla gola gialla Martora del Nilgiri Tasso del miele
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Puzzola dai piedi neri Trichechi Tricheco
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foche monache
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, bassaricione Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Cercoletto Orsi Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	Ursus arctos (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	Cetacea spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Vampiri
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae				Volpi volanti o pteropi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda settentrionale Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguri, uallabi Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie Uallabi dall'unghia lunata
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)			
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuschi Cusco orientale Cusco meridionale o grigio Falangero lanoso Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato Cusco di Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratti canguro Bettonge Ratto canguro campestre
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LAGOMORPHA				
Leporidae				Lepri, conigli
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicoot
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
Peramelidae				Peramele
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae				Bilbi
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sud Africa e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri
				Tapiri
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro comune
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini
				Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili
				Bradipo boliviano
Megalonychidae				Bradipi didattili
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Bradipo didattilo
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mirmecofagidi
				Formichiere gigante
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
PRIMATES				Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati
Atelidae				Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Aluatta dell'isola di Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Aluatta dal mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Aluatta del Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
				Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
				Scimmie del vecchio mondo
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus rolaway</i> (I)			Cercopiteco di Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Chirogalei
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, orangutan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibboni
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Indriidae				Indridi
	Indriidae spp. (I)			Indridi
Lemuridae				Lemuri
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				Lepilemuri
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
Lorisidae				Lori
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà Cincillà
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istri del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istri del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Sciuridae				Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA		Scandentia spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				Dugonghi
Dugongidae				Dugongo
Trichechidae				Manati o Lamantini
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Manati o Lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				
Anatidae				Anatre, oche, cigni, ecc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas querquedula</i>			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<i>Aythya nyroca</i>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestatà
APODIFORMES				
Trochilidae				Uccelli mosca o colibrì
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Occhioni
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
Laridae				Gabbiani, sterne
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae				Chiurli, pantane
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garzette, aironi
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta
Balaenicipitidae				Becco a scarpa
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae				Cicogne
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Fenicottero rosa
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni Colomba delle Nicobare Tortora barrata di porpora Piccione selvatico Colomba imperiale di Mindoro Colomba pugnalata Colombe coronate Tortora di Granada Colombo rosa di Maurizio
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Tortora selvatica
	<i>Streptopelia turtur</i>			
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Buceri Bucero collarossiccio Buceri Buceri Buceri Calao o bucerio bicolore del Nord Buceri Calao o bucerio dall'elmo Buceri Bucero birmano
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorhynchus</i> spp. (II)		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
				Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
				Rapaci diurni
		Falconiformes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		
Accipitridae				Falchi, aquile
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Avvoltoi del nuovo mondo Condor della California
Falconidae			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
	<i>Falco araeus</i> (I)			Falchi Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smeriglio
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
Pandionidae	<i>Falco pelegrioides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Lodolaio
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Gheppio
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Falco cuculo
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falchi pescatori Falco pescatore
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco dal becco giallo
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco faccianuda
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
Megapodiidae				Megapodi
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
Phasianidae				Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
GRUIFORMES Gruidae	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
				Tetraone di prateria di Attwater
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru americana
	Grus grus (II)			Gru canadese
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru comune
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo nero
				Gru dal collo bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Otididae		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarda del Bengala Otarda comune Otarda minore indiana Gallina prataiola
Rallidae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) <i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinali, tangara Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Irundinidi Rondine dagli occhiali

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifagi Melifago dall'elmo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Pigliamosche, garruli, ecc. Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia occidentale
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Garrulo canoro
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Liocicla del monte Omei
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Picatarte collogrigio
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sule Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchi Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccorosso
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano beccoscanalato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatri Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			
		Psittaciformes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatua Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori, lorichetti Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Psittacidae				Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligiale
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		Strigiformes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni Rapaci notturni
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Gufi, civette Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufi di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufi comuni
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufi reali
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Assiolo di Soko
	<i>Otus scops</i> (II)			Assiolo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Allocco
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Allocco di Lapponia
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzi Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinami Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, coccodrilli Alligatori, caimani, coccodrilli
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)	Crocodylia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Coccodrilli Coccodrillo americano o acuto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Coccodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Coccodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)			Coccodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto (soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Uganda, Repubblica unita di Tanzania (soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati), Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B]			Coccodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Coccodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Coccodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviatore o Tomistoma
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviatore del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Sfenodonti o tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Agamidae				Agamidi
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae				Camaleonti
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
Cordylidae				Cordilidi
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Gekkonidae				Gechi
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsune
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
Helodermatidae				Elodermi
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae				Iguane
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Brachilofi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terrestri
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae				Lucertole
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertola gigante di Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola delle Baleari
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola di Ibiza

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi Scinco gigante delle Salomone
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lucertole caimano, tegu Tegu coccodrillo Lucertole caimano Tegu
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Snakes
SERPENTES				
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Cobra, serpenti corallo Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato Cobra o serpente dagli occhiali Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone dell'India
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipere Cascavel Crotalo di Aruba Vipera di Russel Vipera di Orsini
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Tartarughe naso di porco
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
Chelidae				
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae				Tartarughe di mare
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae				Tartarughe azzannatrici
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
Dermatemydidae				Dermatemide
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
Dermochelyidae				Dermochelide coriacea
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
Emydidae				Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso
				Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Pelomeduse
				Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini
				Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	Tartarughe giganti a guscio molle
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Anfibi
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rane e rospi
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospi
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospo dorato
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospo del Camerun
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Dendrobatidi
				Dendrobatidi
				Fillobati
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella
				Mantella
Microhylidae				Rane pomodoro
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Rane
				Rana Golia
				Rana toro
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		Rane ornitorinco
				Rana ornitorinco
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl
				Salamandra del Lago Patzún
				Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae				Salamandre giganti
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti
Salamandridae				Salamandre e tritoni
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Tritone imperatore
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante
				Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco
				Squalo bianco
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena
				Squalo balena
RAJIFORMES				
Pristidae				Pesci sega

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Pesci
ACIPENSERIFORMES				Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae		Acipenseriformes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				Anguille
Anguillidae				Anguilla europea
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		
CYPRINIFORMES				Cui-ui
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Ciprinidi
Cyprinidae				Barbo ceco del Congo
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo dalle sette linee
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, bonytongues
Osteoglossidae				Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Scleropage asiatico
PERCIFORMES				Labridi
Labridae				Pesce Napoleone
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Totoaba
Sciaenidae				Totoaba o acupa di Macdonald
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Siluro gigante
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini Dipnoi o pesci polmonati
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHEIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantole
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sud Africa)	Lucanidi o Cervi volanti
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei Scarabeo rinoceronte Farfalle
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Ornitottere e Papilionidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio speranza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan Ornitottere Ornitottera della Regina Alessandra Macaone di Luzon Papilio di Omero Macaone di Sardegna Apollo Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguisughe Sanguisughe Sanguisuga medicinale
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.) Mitilidi Dattero di mare
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mitili d'acqua dolce

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomaten-sis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridacne
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombi
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		Antipatharia spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (7)		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		Scleractinia spp. (II) (7)		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (7)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fi-salie
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (7)		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (7)		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauvolfia Aralie Gingseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromeliacee
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)	Cactaceae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mamillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus spiralati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygocycos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygocycos tripartitus</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE		Cycadaceae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Cicas di Beddome Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		Didiereaceae spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Solo le specie succulente, ad eccezione di <i>Euphorbia misera</i> e delle specie incluse nell'allegato A; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia Milii</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #4 <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafy</i>)		Euforbie Euforbie succulente

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> e <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Joint firs
JUGLANDACEAE				
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminose
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III popolazione del Guatemala) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III popolazione del Guatemala) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Pernambuco Palissandro brasiliano Cocobolo Palissandro dell'Honduras
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Almendro Afrormosia Macacaua
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		Sandalo rosso Liliacee Aloe

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perú) #5	Mogani, cedri Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropica — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano messicano Mogano grandi foglie
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		Mogano americano Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		Orchidaceae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (9) #4		Orchidee Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi e trasportate in contenitori sterili non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento unicamente se gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Scarpette di Venere dell'Asia Fiore dello Spirito Santo Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale Vanda rossa
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i>(II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		Palme Manarano Palma a triangolo
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveraceae
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pinaceae Abete del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulache, porcellane
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Lewisia seghettata Primule, ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ciclamini Ranuncoli
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Adonide gialla Rosacee
RUBIACEAE				
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianaceae
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		Zamiaceae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiaceae Zamiaceae
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (⁵) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (⁶) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):
 al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sud Africa; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sud Africa e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sud Africa); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sud Africa, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (⁷) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
 Fossili
 Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di *Foraminifera*, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.
 Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
- (⁸) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (cultivar)
Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia* "Jusberrti", *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar)
- (⁹) Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b):
 a) *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*;
 b) gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e
 b) i) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
 ii) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.
 Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (¹⁰) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (¹¹) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole, ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, uallabie
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Colombi, piccioni
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
Cracidae		Cracidi
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Megapodiidae		Megapodi
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace

	Allegato D	Nome comune
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Beccofrusoni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		Cotinga
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
Estrildidae		Estrildidi
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilda panciagiata
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
Fringillidae		Cardellini, canarini
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrino della Bolivia
	<i>Koelonia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythra</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Venturone dell'Africa orientale

	Allegato D	Nome comune
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Itteridi Sturnella di Defilippi
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Pigliamosche, tordi Cocioa di Giava Cocioa purpurea Garrullo schiamazzante aliosse Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pittas Pitta nucablù Pitta di Steere
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sittidi Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Maine, storni Sorno reale africano Maina facciagialla Sorno testabianca
REPTILIA		Rettili
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartarughe acquatiche Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Drago d'acqua cinese
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gechi
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinchi

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Serpenti marini
	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Vipere
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Hylidae		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae		Rane neotropicali
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		Ranidi
	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandre asiatiche
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa doleini</i>	
Salamandridae		Tritoni e salamandre
	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Pachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai

	Allegato D	Nome comune
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle
Papilionidae		Ornitottere e papilionidi
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
FLORA		
AGAVACEAE		Agavi
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracee
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteracee
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Eriche, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE		Genziane
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Leguminose
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Palissandro dell'Honduras

	Allegato D	Nome comune
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mogani, cedri Cedro spagnolo
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico»



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010](#) >

La Presidente del cdR appoggia la Commissione europea nella sua politica di "tolleranza zero" nei confronti della discriminazione dei Rom

La lotta contro i pregiudizi e gli atteggiamenti ostili relativi ai Rom è al centro di un progetto di parere del Comitato delle regioni (CdR) che propone misure concrete per migliorare l'integrazione delle popolazioni Rom. Appoggiando la posizione della Commissione europea, l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE chiede agli Stati membri, alle regioni ed agli enti locali di applicare con decisione i diritti fondamentali iscritti nei Trattati europei e di lottare contro qualsiasi forma di discriminazione delle popolazioni Rom. A tal fine è necessaria una maggiore sensibilizzazione delle amministrazioni nazionali, regionali e locali per evitare che vengano adottate misure inadeguate o illegali.

Le proposte verranno discusse il 29 settembre prossimo a Bruxelles, in presenza di Livia Járóka, relatrice per il Parlamento europeo sulla questione Rom e lei stessa esponente della minoranza Rom.

[Leggi la notizia](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010](#) >

Balcani e UE: il Presidente CdR Bresso sostiene la macroregione Adriatico-Ionica

Il progetto di macroregione Adriatico-Ionica si dota di una roadmap in vista dell'inizio della nuova programmazione europea nel 2014 e dei prossimi ampliamenti dell'UE ai paesi dei Balcani., Il progetto, già lanciato durante una conferenza al Comitato delle regioni (CdR), è stato discusso a Bari quale modello di integrazione macroregionale nell'Europa sudorientale e la Presidente del CdR, Mercedes Bresso, ha sottolineato il ruolo di regioni ed enti locali nel lancio della Strategia per la macroregione Adriatico-Ionica.

[Leggi la notizia](#)



ANTENNA

EUROPE

DIRECT



Chi siamo

Attività

Giovani in Europa

Doc e formazione

Pubblicazioni

Ricerca

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010 >

La conclusione del dibattito parlamentare: 'la politica di coesione è fondamentale per la crescita economica'.

Il 15 settembre scorso si è tenuto un seminario sul ruolo della politica di coesione nell'ambito della ripresa economica dell'UE organizzato dalla commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria, economica e sociale (CRIS).

[Leggi la notizia](#)



ANTENNA
EUROPE
DIRECT



Chi siamoAttivitàGiovani in EuropaDoc e formazionePubblicazioniRicerca

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010 >

L'innovazione: vitale per lo sviluppo economico delle regioni

Tutte le regioni europee hanno bisogno di mettere in primo piano l'innovazione, ma le strategie per una “specializzazione intelligente” che tengono conto delle specificità locali hanno certamente più possibilità di successo di altre.

[Leggi la notizia](#)



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/10/96

2 settembre 2010

Il CESE sollecita un'azione coordinata a sostegno dei Rom

La questione urgente della situazione dei Rom in Europa esige un'azione concreta, costruttiva e responsabile da parte degli Stati membri e non deve essere strumentalizzata a fini politici: queste le conclusioni di un dibattito tenutosi al CESE il 2 settembre.

Il dibattito è sorto in risposta alla decisione del governo francese di rimpatriare persone di origini Rom che risiedevano illegalmente in Francia.

"È deplorabile che questo tema, che ha ripercussioni così gravi sulla vita delle persone e sulle questioni legate alla cittadinanza, venga strumentalizzato a fini politici per ottenere vantaggi a breve termine. Tale approccio crea tensioni e incoraggia i cittadini a sostenere la discriminazione e l'esclusione sociale," ha dichiarato il Presidente del CESE **Mario Sepi** nel corso del dibattito.

"Il fatto che la Commissione europea abbia voluto incontrare il governo francese per affrontare questo tema subito dopo la pausa estiva dimostra l'importanza della questione", ha aggiunto **Sepi** facendo riferimento a un incontro tenutosi il 31 agosto a Bruxelles.

Il Comitato ha sottolineato che, nel cercare soluzioni concrete al problema delle comunità Rom prive di mezzi e di accesso all'istruzione e all'occupazione, gli Stati membri dell'UE devono cooperare per mettere a punto un approccio coerente da adottare in tutta l'Unione europea.

Una soluzione globale su scala europea deve essere fondata sulle direttive europee relative alla libera circolazione dei cittadini, al divieto della discriminazione basata sull'origine etnica e alle pari opportunità occupazionali. Questo punto era già stato evidenziato da **Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea e commissaria per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza** nella sua risposta all'azione del governo francese. Nel dibattito al CESE si è fatto riferimento anche alle disposizioni del Trattato di Lisbona sulla protezione dei diritti fondamentali. Tale nuovo strumento giuridico comprende infatti una serie di ulteriori misure che vietano espressamente la discriminazione delle minoranze nazionali e tutelano la diversità culturale dell'UE.

Il CESE sostiene attivamente l'integrazione economica e sociale della popolazione Rom. Recentemente il tema è stato oggetto di dibattiti approfonditi in occasione di una serie di eventi organizzati dal CESE, tra cui la Biennale del maggio scorso sull'educazione come strumento di lotta contro l'esclusione sociale e il convegno e l'esposizione fotografica del giugno 2009 sull'integrazione delle minoranze.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Barbara GESSLER, unità Stampa del CESE

Tel. +32 25468066

barbara.gessler@eesc.europa.eu



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010](#) >

Sentenze della Corte di Giustizia nella causa C-48/09 P: Il mattoncino giocattolo Lego non può essere registrato come marchio comunitario

Sentenze della Corte di Giustizia nella causa C-48/09 P:

Lego Juris / UAMI

Il mattoncino giocattolo Lego non può essere registrato come marchio comunitario

Si tratta di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, quali le parole, i disegni, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 79 kB\)](#)
- » [Testo della sentenza \(.pdf 157 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010](#) >

Sentenza della Corte nella causa C-522/08: uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale

Sentenza della Corte nel procedimento C-522/08

Telekomunikacja Polska SA w Warszawie / Prezes Urzęd Komisji Telekomunikacji Elektronicznej

Una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta è, tuttavia, incompatibile con il diritto dell'Unione relativo alla tutela dei consumatori.

Una legge polacca del 2004 sulle telecomunicazioni prevede che, al fine di tutelare l'utente finale, il presidente dell'Urząd Komisji Telekomunikacji Elektronicznej (autorità per le comunicazioni elettroniche polacca, «UKE») può vietare ad un'impresa di telecomunicazioni, che dispone di un significativo potere di mercato per i servizi al dettaglio, di obbligare l'utente finale a fruire di servizi per esso superflui.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 121 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 92 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 21 Settembre 2010](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ Riflessioni sul processo costituente europeo

Riflessioni sul processo costituente europeo / Emilio Castorina ; prefazione di Luigi Arcidiacono. - Torino : Giappichelli, 2010. - X, 399 p. ; 24 cm.

Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E I X 1. 7 10RIF

→ Le ultime concitate fasi di lavoro del Cantiere europeo : il prima e il dopo Lisbona tra forzature delle procedure e nuove prospettive per il futuro

Le ultime concitate fasi di lavoro del Cantiere europeo : il prima e il dopo Lisbona tra forzature delle procedure e nuove prospettive per il futuro / di Lucia G. Sciannella

Fa parte di: Diritto pubblico comparato ed europeo [A.2009, fasc. n.4, p. 1467-1496]

Abstract:

* Vicende degli iter di ratifica del Trattato di Lisbona in Germania, Irlanda e Polonia e Repubblica Ceca *

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P D1 DIRPCE

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it